

clusione che Dione si riferisca proprio ad una fattispecie di *iustitium*. E infatti, parlando di uno dei tanti momenti brutti della guerra di Veio, Livio dice in quel passo che l'avvicinarsi delle truppe veienti, le quali puntavano su Fidene, produsse grande sgomento in città: di modo che, mentre l'esercito venne richiamato in gran fretta dal territorio di Veio, fu costruito un campo trincerato davanti alla porta Collina (*castra locantur ante portam Collinam*), furono distribuiti armati sulle mura (*in muris armati dispositi*), vi fu nel Foro *iustitium* e chiusura delle botteghe (*et iustitium in Foro tabernaeque clausae*) e Roma divenne in tutto più somigliante ad un accampamento militare che ad una città (*fiuntque omnia castris quam urbi similia*).

Non vi è dubbio che l'ultima frase di Dione riecheggia l'ultima frase di Livio (*fiuntque omnia rell.*), ma la riecheggia a copertura di un contenuto tutto diverso. Ed è il contenuto, sino a prova contraria, quello che conta.

4. LE SPERANZE DEI CAVALIERI.

1. Nonio Marcello (L. 728) riferisce, a illustrazione dell'uso di « *biceps* », un passo di Varrone molto interessante⁴, ma, come spesso, non perfettamente chiaro: *Bicipitem quod incorporatum est posse dici Varro de vita p. R. lib. IIII aperuit: « in spem adducebat non plus soluturos quam vellent iniquus equestri ordini iudicia tradidit ac bicipitem fecit, discordiarum civilium fontem ».*

Si ritiene universalmente che il discorso di Varrone sia relativo a Caio Gracco ed alla sua *lex iudiciaria*, mediante la quale a giudici della *quaestio de repetundis* (forse di essa soltanto) furono chiamati gli appartenenti all'*ordo equester*, con la conseguenza che, essendo la possibilità del *crimen repetundarum* aperta esclusivamente ai senatori, questi ultimi furono posti in balia dei cavalieri. E si aggiunga che una eco del passo varroniano è stata giustamente avvertita anche stavolta, come altre volte, in Floro (2.5.3), là dove questi, aprendo una parentesi nella esposizione della *seditione* di M. Livio Druso figlio, dice: *Iudiciaria lege Gracchi diviserant populum Romanum et bicipitem ex una fecerant civitatem. equites Romani tanta potestate subnixi, ut qui fata*

⁴ Cfr.: Cl. NICOLET, *Varron et la politique de Caius Gracchus*, in *Historia* 28 (1979) 276 ss.

fortunasque principum haberent in manu, interceptis vectigalibus peculabantur suo iure rem publicam...

Le parole di tono pessimistico di Floro, che non nutriva alcuna simpatia per i Gracchi, delucidano abbastanza persuasivamente il senso del passo varroniano. Caio Gracco (che Floro pluralizza in ambedue i fratelli Gracchi) con la sua *lex iudiciaria* era riuscito a spaccare in due il popolo romano, facendo di una città prima unitaria una città a due teste: concetto analogo a quello espresso da Lelio, nel *de republica* ciceroniano (1.19.31-32), a proposito di Tiberio Gracco. Quanto alle conseguenze della riforma graccana, esse furono che i cavalieri romani, esaltati dall'aver ottenuto un potere tale da far loro tenere nelle proprie mani le sorti e i patrimoni dei *principes civitatis*, dei senatori, si mettevano bellamente in tasca i *vectigalia* di cui avrebbero dovuto rendere conto e derubavano quindi « a sensi di legge » la repubblica.

Se è vero, come a molti sembra, che i giudici della *quaestio repetundarum* graccana erano sottratti a qualunque responsabilità, persino alla nota censoria, per le loro sentenze, bisogna dire che « suo iure » sta proprio ad indicare ironicamente la loro iniqua impunità. Ad ogni modo, le parole dedicate da Floro alla *lex iudiciaria* di Caio Gracco non fanno che esprimere, in modo sommario e nettamente antigraicano, ciò che più distesamente si legge in un ben noto passo di Appiano (*b. c.* 1.22.93-97).

2. Qui però sorge un problema: il discorso di Floro esplica il senso di tutto il testo varroniano riportato da Nonio o si riferisce alle sole parole che del brano solitamente si citano, cioè alle parole « *iniquus rell.* »?

Il merito di essersi posta questa domanda va riconosciuto a Cl. Nicolet, il quale vi ha dedicato un saggio di grande dottrina e di rilevante finezza. Secondo il Nicolet, le parole « *in spem adducebat non plus soluturos quam vellent* » non legano col resto, di cui, oltre tutto, il riferimento non è ad un plurale, ma è (*equestri ordini*) ad un singolare. Posto che « *solvere* » significhi pagare (al che il Nicolet perviene attraverso una attenta analisi degli altri possibili significati del termine) e posto quindi che Varrone si riferisca a qualche implicazione di carattere economico della legislazione di Caio Gracco, sorge il problema del come e perché Caio Gracco abbia potuto suscitare in certe persone (peraltro da identificare) la speranza di pagare, non ciò che siano tenute a pagare, ma soltanto ciò che vogliano liberamente pagare. Escluso, attraverso una larga argomentazione, che l'allusione possa essere alla questione agraria, al meccanismo della legge giudiziaria, alle misure fiscali o ad

una eventuale legge regolatrice dei prestiti, non resta, secondo il Nicolet, che pensare alla *lex Sempronia C. Gracchi frumentaria* del 123. Questa legge, ponendo fine all'uso che fossero il senato e i magistrati a stabilire gli eventuali « prezzi politici » del grano, rimise al popolo la determinazione dei prezzi stessi, aprendo con ciò i cuori dei proletari alla speranza che in avvenire avrebbero pagato (per il frumento) non più di quanto essi avrebbero (con i loro plebisciti) stabilito, cioè, per dirla in termini tecnici, « voluto » (cfr. il « *Velitis iubeatis, Quirites* » di molte leggi a noi note).

L'ipotesi è tanto fine, che fa dispiacere doverla rifiutare a vantaggio di una spiegazione assai più banale. Pure bisogna, almeno a mio avviso, fare proprio così.

3. Cominciamo da Nonio Marcello. Se l'intento dichiarato del nostro grammatico era di illustrare con una citazione autorevole il senso di « *biceps* », bisogna supporre che la frase da lui attinta da un'opera di Varrone fosse una frase unitaria: che la prima parte di questa frase, in altri termini, fosse riferita allo stesso argomento cui era riferita la seconda parte. Perché mai Nonio avrebbe trascritto uno spezzone di frase che non avesse avuto niente a che vedere col resto (cioè con le parole da « *iniquus* » in poi)?

Nonio non lo ha mai fatto e sarebbe stato sciocco se lo avesse fatto. Piuttosto, ci risulta che, nel trascrivere gli squarci che gli occorrono per i suoi esempi, egli era solito tenersi alquanto largo, cioè era solito non ridurre la citazione alla sola proposizione in cui figurasse la parola da illustrare. Per esempio, volendo chiosare il termine « *faetiales* », Nonio (L. p. 850) trascrive un brano del secondo libro del *de vita populi Romani* di Varrone, di cui avrebbe anche potuto tralasciare senza alcun danno la prima parte: « *Itaque bella et tarde et magna diligentia suscipiebant, quod bellum nullum nisi pium putabant geri oportere; priusquam indicerent bellum is, a quibus iniurias factas sciebant, faetiales legatos res repetitum mittebant quattuor, quos oratores vocabant* ».

Prima di cercare il senso autonomo delle parole « *in spem - vellet* » vediamo, dunque, se vi sia modo di collegarle plausibilmente al discorso che continua con « *iniquus* ». Indubbiamente la cosa non è facilissima, e ciò spiega perché nei libri moderni le citazioni correnti di Nonio Marcello sostituiscano con puntini sospensivi quelle tali otto parole, oltre tutto non indispensabili alla comprensione del resto. Comunque il tentativo va fatto e, almeno sul piano sintattico, è tutt'altro che inconcepibile. Posto infatti che il soggetto sottinteso di tutto il brano sia Caio Gracco, non vedo perché vi siano da far meraviglie in ordine al passaggio dal

riferimento ad un plurale non specificato al riferimento al singolare costituito dall'*ordo equester*. È abbastanza naturale intendere il brano nel senso che Caio Gracco credè certe speranze nei cavalieri in quanto assegnò al loro *ordo*, dunque agli stessi cavalieri, la funzione giudicante nei confronti dei senatori.

Quali furono le speranze suscitate nei cavalieri dall'iniziativa dell'*iniquus* Caio Gracco, cioè da una iniziativa che ruppe l'equilibrio della repubblica (l'*aequitas* tra *ordo senatorius* e *ordo equester*) a tutto favore dei cavalieri? Ma è chiaro: furono quelle che Floro, nel passo che abbiamo letto poco fa, segnala addirittura come già realizzate.

L'esazione dei *vectigalia* era curata dai cavalieri, e specificamente dai *publicani* che facevano parte del loro *ordo*, ma i contratti relativi agli importi forfettizi da pagare alla repubblica erano da farsi con i senatori, e per essi con i magistrati preposti all'amministrazione finanziaria. Quando i cavalieri ebbero nelle proprie mani la esclusiva del giudizio nei confronti dei magistrati concussionari, con la connessa possibilità pratica di promuovere e far proliferare a loro piacimento le accuse da parte dei provinciali, è addirittura ovvio che essi abbiano potuto avere la speranza di ricattare i senatori allo scopo di indurli ad appalti più favorevoli, a controlli meno ficcanti, a contestazioni meno insistenti. È ovvio cioè che essi abbiano nutrito la speranza di pagare per gli appalti ciò che volessero, e non ciò che fosse giusto pagare.

Basta mettere un due punti dopo o anche prima di « *iniquus* », per rendere comprensibile, alla maniera alquanto limitata in cui è solitamente comprensibile l'aggroviato Varrone, lo squarcio della sua opera riportato da Nonio.

POSTILLA: L'ULTIMA ASSEMBLEA DI TIBERIO GRACCO.

Lily Ross Taylor, *Roman voting Assemblies from the hannibalic War to the Dictatorship of Caesar* (Ann Arbor, Un. Michigan Press, 1966), 46 e 133 (nt. 41), riprende una elegante questione da lei stessa sollevata (in *ATH.* 41 [1963] 51 ss.): l'ultima assemblea di Tiberio Gracco ebbe carattere elettorale o legislativo?

Come è noto, le fonti parlano prevalentemente di una assemblea elettorale (cfr. *App. b. c.* 1.14.58 ss.), ma non mancano gli indizi in senso contrario (singolare è che lo stesso Appiano, 1.2.4, dica che

* In *Labeo* 16 (1970) 423.